

Clean Hands Soc Coop

Sede Legale: Via S. Giovanni in fiore, 45

91026 – Mazara del Vallo (TP)

P.IVA 02677760817

Tel.+39(0)923. 90 72 18

e.mail: Info@cleanhands.it

<http://www.cleanhands.it>

Scheda tecnica Articolo - Article Specifications

Codice - Reference	
Descrizione - Description	Guanto manopola / mitten glove
Spessore	40 Mycron
Tolleranza dim. My - tolerance My	± 2
Materiale - Material	PE - COEX
Peso in gr. - Weight (gr.)	Gr.0.32-0.33 x 1 guanto- n.100 guanti gr320-330
Tolleranza peso gr -Weight tolerance(gr.)	0.1
Quantita' per Sacchetto – Bags / Carton	100 guanti / 100 gloves
Quantità per box – bags/bpx	5 buste = 500 guanti / 5 bags = 500 gloves
Dimensioni box – size of box mm	300 x 240 X h 40
Peso in gr. - Weight (gr.)	Gr.100 BOX CON GUANTI 1700 /1750
Quantità per Cartone – Pcs / Carton	10 box , 5 000 guanti / 10 box, 5 000 gloves
Dimens.Cartone mm.-Size of carton mm.	260x420Xh 380
Cartoni per Pallet – Cartons / Pallet	n.45
Dimensione Pallet mm. - Pallet Size mm	800X1200X h 2000
Cartoni per Strato n° - Cartons / layer	N.9
Strati per Pallet n° - layers / pallet	N.5
Peso cartone gr. - Carton Weight gr.	Gr. 550
Peso tot. 10 box con 500 guanti kg.	17,600- 17,800
Norme Cogeni applicabili - Mandatory applicable measures	EU Regulations: 2023/2006; 1907/2006; 975/09; 10/2011. EU Directives: 2002/72 as amended; 94/62 as amended.
Temperature Raccomandate - Recommended Temperature	< 60
Stoccaggio - Storage	. Tenere lontano da fonti di calore, odori e umidità; Evitare sovrapposizione di pesi eccessivi. / Keep away from sources of heat, odours and humidity; Avoid overlaging of exceeding weight
Codice a barre (EAN) - Bar code (EAN)	8032529550027

CLEAN HANDS SOC. COOP.
VIA SAN GIOVANNI IN FIORE,45
91026 MAZARA DEL VALLO
P.IVA: 02677760817

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che:

l'articolo **Guanto Clean Hands**.....da noi fornito è adatto al contatto con i prodotti alimentari * ...01

BEVANDE – 02 CEREALI, DERIVATI DI CEREALI, PRODOTTI DELLA BISCOTTERIA, DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA – 03 CIOCCOLATO, ZUCCHERO E LORO DERIVATI, DOLCIUMI – 04 FRUTTA, ORTAGGI E DERIVATI – 05 GRASSI E OLI – 06 PRODOTTI ANIMALI E UOVA – 07 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI – 08 PRODOTTI VARI.....

(* per la denominazione dell'alimento si scelga il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dal D.M. 26 Aprile 1993, n.220 e success. aggiorn.)

è conforme

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (CE) 1935/04
- Regolamento (CE) 1895/05
- Regolamento (CE) 2023/2006
- Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche (Regolamento UE 2020/1945)

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

Il materiale plastico è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze:

PE-COEX - HDPE - LDPE

Si dichiara che:

- ☒ il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale
- ☐ il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche

nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante **	Tempo* e Temperatura** di prova	Risultato
Soluz acquosa di acido acetico al 3%	30 min.a 40°	< 1
Soluz. acquosa di etanolo al 10%	30 min.a 40°	< 1

* riferimenti nel Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche

N.B.: I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in riferimento al Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/3/73 e con il Regolamento (CE) 10/2011, oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm² di materiale di confezionamento.

- x Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e 88/388/CE, dal Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 107, dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi secondo la legislazione alimentare.

Indicare quali: Pb, Cd, Cr-VI e Hg inferiore a 100 ppm,

- Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e 88/388/CE, dal Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 107, dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi secondo la legislazione alimentare.

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale Sì □ No X
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde Sì □ No X
Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature Sì X No □
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime <60° (il prodotto può essere utilizzato a temperature come quelle presenti nei frigoriferi o al di sotto di 0°C) ...

- Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73

Indicare quali: //////////////////////////////////////

- x Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione

- rapporti di prova effettuati sull'imballaggio finito

- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. (CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 e del Regolamento (CE) 10/2011.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data 10/11/2022

CLEAN HANDS SOC. COOP.
Via S. Giovanni In Fiore, 45
Firma 91026 Mazara del Vallo (TP)
P.IVA 02677760817
(timbro aziendale)

NOTA: La presente dichiarazione è stata redatta anche alla luce del contenuto dell'articolo 22 - comma 1 del regolamento 10/2011/CE - Disposizioni transitorie: (1. Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE...) e dell'articolo 23 del regolamento 10/2011/CE - Entrata in vigore e applicazione (.... le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012).